

## Regolamento per lo svolgimento del tirocinio pratico di psicologia

### Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina, d'intesa con l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, lo svolgimento del tirocinio pratico annuale *post lauream* per i laureati in Psicologia della LUMSA. Ai sensi della normativa vigente, l'espletamento del tirocinio costituisce requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (sezioni A e B).

### Art. 2 (Commissione per i tirocini di psicologia)

1. Con lo scopo di coordinare le varie attività e riconoscere la validità dei tirocini pratici è istituita una Commissione per i tirocini di psicologia (di seguito Commissione).
2. La Commissione è composta da due rappresentanti scelti dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e da tre docenti della LUMSA titolari di insegnamento di area psicologica, nominati dal Rettore su designazione del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Umane.
3. I membri nominati dal Rettore durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
4. Nella sua prima riunione la Commissione nomina al proprio interno il Presidente.
5. Per le proprie attività la Commissione si avvale del supporto amministrativo dell'Ufficio Stage e tirocini della LUMSA.

### CAPO I Norme generali

### Art. 3 (Convenzioni con le strutture)

1. I tirocini possono essere svolti presso idonee Strutture didattiche della LUMSA oppure presso strutture pubbliche o private legalmente riconosciute (di seguito Enti) ritenuti idonei dalla Commissione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aziende sanitarie, enti locali e governativi, istituti di ricerca, cooperative, associazioni, in cui si esercitano attività pertinenti al tirocinio.
2. I tirocini presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un'apposita convenzione tra la LUMSA e l'Ente interessato.
3. La Commissione conserva ed aggiorna l'elenco degli Enti convenzionati. L'elenco è consultabile dagli aspiranti tirocinanti presso l'Ufficio Stage e tirocini.

4. Sia le strutture sia i futuri tirocinanti possono chiedere l'attivazione di una nuova convenzione, facendone richiesta a mezzo e-mail all'Ufficio Stage e tirocini.  
L'Ufficio sottopone la richiesta all'attenzione della Commissione che dispone, ove ne ricorrano i presupposti, il nulla osta a procedere.  
La Commissione valuta le richieste con cadenza semestrale (marzo e settembre).

5. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e dalla normativa vigente, il numero di tirocinanti che ogni Ente può accogliere è deciso discrezionalmente dallo stesso.

6. I tirocini che sono realizzati all'interno delle strutture che appartengono alla LUMSA non necessitano di convenzione.

#### Art. 4

##### *(Attivazione e svolgimento del tirocinio)*

1. I soggetti interessati all'avvio del tirocinio devono presentare apposita richiesta all'Ufficio Stage e tirocini entro il 1° marzo e il 1° settembre di ciascun anno.

La richiesta deve essere conforme al modello scaricabile dal sito internet della LUMSA e deve essere firmata dal tutor aziendale.

I laureandi che abbiano presentato domanda sono ammessi al tirocinio purché abbiano conseguito il titolo entro e non oltre, rispettivamente, il 15 marzo ed il 15 settembre.

2. L'Ufficio fornisce la lettera di presentazione da consegnare all'Ente, il libretto di tirocinio, i questionari di valutazione ed il *Progetto formativo e di orientamento* firmato dal Rettore in triplice copia, una delle quali deve essere riconsegnata tempestivamente all'Ufficio, debitamente controfirmata dal tutor aziendale o dal referente aziendale per i tirocini e dal tirocinante stesso.

3. La supervisione del tirocinio può essere effettuata sia da uno Psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo professionale da almeno tre anni, sia da un professore o ricercatore universitario di disciplina psicologica.

4. In conformità a quanto stabilito dall'Ordine Nazionale degli Psicologi, il tutor/supervisore del soggetto ospitante deve:

- introdurre il tirocinante al contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo operativamente gli obiettivi, i metodi e le fasi, armonizzandole con le caratteristiche del contesto;
- verificare, attraverso un monitoraggio costante, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l'esperienza medesima;
- esplicitare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui il tirocinio è stato realizzato.

5. I tirocini possono essere effettuati anche presso strutture dove non è presente uno Psicologo. Le strutture interessate devono prendere accordi con un docente universitario di discipline psicologiche della LUMSA che sia disponibile a svolgere l'attività di supervisore del tirocinio.

In questo caso il responsabile dell'Ente dovrà concordare un piano delle attività di tirocinio con il docente che accetta il ruolo di supervisore.

Il responsabile dell'Ente dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante ed il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto.

6. Il tirocinio può essere svolto anche all'estero. In tal caso è necessario consegnare alla Commissione una dichiarazione da parte dell'Ente, che attesti la presenza di uno Psicologo che possa svolgere la funzione di supervisore del tirocinio. Qualora nel Paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi è necessario consegnare anche una dichiarazione recante l'anno ed il numero di iscrizione.

7. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato tramite un apposito diario di presenza giornaliera fornito al tirocinante dall'Ufficio Stage e tirocini.

## CAPO II Norme particolari

### Art. 5

*(Iscrizione all'Albo professionale – sezione A)*

1. Coloro i quali abbiano conseguito la laurea magistrale in Psicologia (LM-51 *ex* D.M. 270/2004) oppure la laurea specialistica (classe 58/S *ex* D.M. 509/1999) dovranno svolgere un tirocinio *post lauream* di un anno, articolato in **due semestri consecutivi**, ciascuno di durata pari, di norma, a 500 ore per un totale di 1.000 ore complessive di attività.

2. I due semestri di tirocinio hanno inizio rispettivamente il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno e devono riguardare aspetti teorici e applicativi nell'ambito di due tra le seguenti aree (una per semestre):

- psicologia clinica;
- psicologia generale;
- psicologia sociale;
- psicologia dello sviluppo.

3. Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente e con lo stesso supervisore (o tutor) del soggetto ospitante, purché sia rispettata nei due semestri la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

4. Il tirocinio si articola, di norma, su 500 ore di attività per semestre.

I tirocinanti che siano risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (150 ore) non possono accedere all'esame di Stato, ma devono ripetere il tirocinio pratico con l'osservanza delle stesse modalità sopraindicate.

5. Le eventuali assenze incidono solo sul numero delle ore di tirocinio e non sulla durata complessiva dello stesso che deve essere comunque semestrale o annuale.

6. La sospensione del tirocinio, al massimo per un anno solare, è consentita solo per i motivi previsti dalla normativa vigente.

7. A conclusione dei semestri, il tirocinante dovrà consegnare i questionari di valutazione, il diario di tirocinio debitamente compilato e una breve relazione sull'attività svolta. Nel caso in cui l'esperienza di tirocinio si sia protratta nella medesima struttura anche per il secondo semestre, è possibile consegnare un'unica relazione da cui si evincano le attività prestate durante i due semestri.

Art. 6

*(Iscrizione all'Albo professionale – sezione B)*

1. Coloro i quali abbiano conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 *ex* D.M. 270/2004 oppure nella Classe 34 *ex* D.M. 509/1999) dovranno svolgere un tirocinio *post lauream* di durata semestrale.
2. Il tirocinio si articola, di norma, su 500 ore di attività.  
I tirocinanti che siano risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (150 ore) non possono accedere all'esame di Stato, ma devono ripetere il tirocinio pratico con l'osservanza delle stesse modalità sopraindicate.
3. Il tirocinio deve essere continuativo e svolto nello stesso Ente.
4. Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni degli articoli precedenti, per quanto compatibili.